



COMUNE DI GENOVA

176 0 0 - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-426 del 14/12/2015

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2665 DEL 24.9.2015, EMESSA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A SEGUITO DELLA CAUSA PROMOSSA DALL'IMPRESA C.L. SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio n. 45 in data 17 Dicembre 2015.

Su proposta di concerto degli Assessori ai Lavori Pubblici Giovanni Crivello e all'Ambiente Italo Porcile;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 942 del 7.10.2004, veniva approvato il progetto definitivo ed il relativo finanziamento dei lavori di realizzazione del Bioparco e Casa degli animali in località Monte Contessa a Genova Sestri;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1015 in data 21.10.2004, veniva approvato, in ordine alla realizzazione del Bioparco, il progetto esecutivo, i lavori e le modalità di gara per l'importo a base di appalto di Euro 1.790.950,00, da affidare con pubblico incanto, a misura, con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. a della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni;

- a seguito di espletamento di asta pubblica, i lavori di cui trattasi vennero aggiudicati in via definitiva con Determinazione Dirigenziale. n. 2005/115.15.6/00001 all'Impresa C. L. S.r.l, con un ribasso del 13,48% e che il relativo contratto venne stipulato in data 16/2/2005, n. 65164 di repertorio, per l'importo complessivo di Euro 1.681.902,10 oltre IVA al 10%;

- i citati lavori sono stati formalmente consegnati all'impresa C. L. il giorno 28.12.2004, con verbale di consegna prot. n. 54199 e, avendo una durata contrattuale di giorni 540 naturali successivi e consecutivi, sarebbero dovuti essere ultimati entro il 21.6.2006;

- nel corso dell'esecuzione, con nota 20.9.2005 n. 37422, a circa metà del tempo contrattuale previsto, l'impresa veniva richiamata per recuperare il ritardo nell'esecuzione ed incrementare l'attività produttiva, carente anche per la scarsità di maestranze impegnate nei lavori;

- nella conduzione dell'appalto, la Civica Amministrazione, attraverso gli organi preposti al controllo, ha costantemente rappresentato all'Impresa l'interesse primario, quale stazione appaltante ed ente preposto alla tutela della salute ed igiene pubblica, a disporre in tempi celeri e certi, così come previsti in contratto, delle opere relative alla realizzazione del Bioparco al fine di superare le condizioni di disagio presenti nel vecchio canile di Via Adamoli.

Premesso altresì che:

- l'impresa avanzava nei confronti del Comune di Genova, durante l'esecuzione dei lavori, richieste di somme aggiuntive iscritte a riserva per vario titolo nel registro di contabilità, e ciò avveniva in occasione del 2° SAL e confermate nel 3° e 4°, per un importo totale di Euro 562.192,17, riserve che sono state controdedotte, nei termini prescritti, dalla Direzione Lavori;

- siccome l'importo delle riserve iscritte sui documenti contabili superava il 10% dell'importo contrattuale, sono state avviate le necessarie trattative in applicazione dell'art. 31 bis della allora vigente legge 109/94 e s.m.i., al fine di esaminare la possibilità di un accordo;

- nel frattempo, nonostante i reiterati richiami all'impresa all'osservanza degli obblighi contrattuali, venivano del tutto sospese le attività di cantiere, circostanza giustificata dall'impresa con l'avvenuto furto in cantiere di attrezzature e mezzi di opera, denunciato in data 13.3.2006;

- con ordine di servizio n. 5 in data 17.3.2006, non ritenendo giustificata tale sospensione, si ordinava l'urgente ripresa dei lavori, anche in considerazione del grave ritardo degli stessi, e con successivo ordine di servizio n.6 del 27.3.2006, si ordinava nuovamente, riscontrato il persistere di tale comportamento nonostante gli ordini della D.L., la ripresa immediata dell'attività;

-nell'ambito del procedimento finalizzato alla valutazione delle riserve, si era provveduto ad una dettagliata disamina, delle circostanze sia di fatto sia di diritto all'origine delle pretese dell'Impresa, delle controdeduzioni espresse dalla Direzione Lavori nonché delle conclusioni cui, con la propria relazione riservata, era pervenuto il Collaudatore in corso d'opera;

- in relazione a quanto sopra, sentite le ragioni addotte dall'impresa e stante l'interesse pubblico a portare a compimento l'opera, era stata compiutamente verificata l'opportunità per la Civica Amministrazione di pervenire in via transattiva ad un accordo con l'impresa appaltatrice idoneo a contemperare gli interessi in gioco perseguendo il pubblico interesse e la soluzione meno gravosa per il Comune;

- in tal senso, si era tenuto conto, oltre che dell'eventuale possibile riconoscimento delle pretese dell'appaltatore in sede di giudizio con i conseguenti possibili maggiori oneri per interessi e rivalutazione, anche e soprattutto dei danni eventualmente derivanti al Comune dal minacciato abbandono del cantiere da parte dell'impresa, e del fatto che, in caso di risoluzione del contratto in danno dell'impresa aggiudicataria, si dovesse ricorrere ad una nuova procedura di gara con possibili duplicazioni di spese, tenuto conto anche della difficoltà nel liberare le aree di cantiere, con previsione di maggiori danni derivanti anche dal ritardo nell'usufruire di una struttura necessaria per la città, e non di certa recuperabilità;

- infatti , doveva tenersi anche conto dell'interesse del Comune (quale ente preposto alla tutela della salute ed igiene pubblica) a vedere realizzata l'opera in tempi ragionevoli, ponendo fine alle condizioni di disagio in cui versava la struttura di Via Adamoli.

Preso atto che:

- conseguentemente, si era prevista una possibile definizione del contenzioso e delle richieste dell'impresa offrendo alla stessa, la somma di Euro 143.000,00 al netto di ogni ritenuta contrattuale ed I.V.A., quale importo - onnicomprensivo di capitale, interessi, spese, risarcimento danni anche per svalutazione monetaria - a titolo di completa e definitiva tacitazione in via transattiva delle riserve, contestazioni e pretese come sopra avanzate, rilevando la necessità per il Comune, che presupposto di tale riconoscimento dovesse essere il rispetto di un crono-programma che prevedeva un recupero dei tempi nello svolgimento delle lavorazioni e che doveva costituire parte integrante dell'accordo, con termine riformulato per il compimento dei lavori: ciò al fine di poter ottenere in tempi certi l'opera per le finalità di salute pubblica ed igiene sopra descritte;

- a conclusione delle trattative, l'impresa C. L. S.r.l., con atto di accettazione sottoscritto in data 7.6.2006, aveva accettato la somma di Euro 143.000,00 al netto di ogni ritenuta contrattuale ed I.V.A., quale importo - onnicomprensivo di capitale, interessi, spese, risarcimento danni anche per svalutazione monetaria - a titolo di completa e definitiva tacitazione delle riserve, contestazioni e pretese come sopra avanzate nonché di ogni eventuale diritto, riserva, contestazione o pretesa in prosieguo avanzabili, connessi o dipendenti a qualsiasi titolo e causa, anche imprevedibili (compreso indennizzo per svalutazione monetaria), verso il Comune di Genova, suoi Amministratori e Funzionari, in relazione, dipendenza o connessione delle riserve oggetto dell'atto e dei lavori e fatti dell'appalto ad esse attinenti;

- con tale atto l'impresa aveva inoltre dichiarato di accettare di eseguire i nuovi lavori oggetto del contratto, nonché i lavori previsti nell'atto di sottomissione da concludersi entro e non oltre il 30.11.2006, a superamento di ogni precedente istanza di proroga ed inoltre si impegnavava al rispetto del crono-programma allegato, che costituiva per le parti una rimodulazione della tempistica degli interventi previsti;

- con Determinazione Dirigenziale. n. 2006/115.26/00016 in data 30.6.2006, il Comune approvava l'accordo bonario, determinando di corrispondere all'impresa la somma di Euro 143.000,00, alle condizioni di cui allo schema approvato.

Preso inoltre atto che:

- con successiva raccomandata del 31.7.2006, veniva comunicata all'impresa l'approvazione dell'accordo e, nel contempo, la richiesta del Responsabile di procedimento alla Direzione Lavori di verificare il rispetto del crono-programma;

- tale verifica, effettuata in data 31.7.2006 dalla Direzione Lavori, come risulta da nota prot. n 726073 del 2.8.2006, riscontrava il mancato rispetto del crono-programma descritto;

- con nota prot. n. 730038 in data 4.8.2006 e successiva nuova nota del 10.8.2006 n. 736132, veniva contestata all'impresa, oltre che il persistere di errori nell'esecuzione di opere di sostanziale semplicità, per le quali venivano ordinate e ribadite, stante l'inosservanza agli ordini

della D.L., le opportune prescrizioni, il continuo cambio di maestranze, la conduzione disomogenea dei lavori, la mancata presentazione di campioni di qualità di coperture prevista a progetto nonché il persistere del ritardo nell'esecuzione;

- con nota del 16.8.2006 n. 740531, gli organi preposti all'appalto, richiamando le inadempienze già oggetto di contestazioni, sia in ordine ai tempi concordati sia per le modalità di conduzione dei lavori, informavano l'impresa di ritenere di avviare le procedure di legge per la risoluzione del contratto, precisando che, poiché presupposto dell'accordo transattivo era il rispetto dei tempi di esecuzione, secondo quanto previsto dall'accordo stesso, e che detto presupposto non si era verificato, l'Amministrazione riteneva di non dover dare corso al medesimo;

- da ultimo, con nota del 16.8.2006 n. 740547, il Comune inviava all'impresa ai sensi degli art. 136, 138 e 139 D.lgs. n 163/2006, diffida ad adempiere, contestando alla stessa il grave inadempimento degli obblighi contrattuali in ragione del grave ritardo rispetto al crono-programma concordato ed al documento di riprogrammazione lavori, approvato con la Determinazione Dirigenziale 2006/115.26/00016, contestando altresì la cattiva esecuzione dei lavori nonostante le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori stessa e non ottemperate;

- con nota n. 178/06 del 6.9.2006, l'impresa contestava le note 740531 e 740547 del 16.8.2006, con osservazioni contro dedotte in sede di provvedimento di risoluzione;

- in data 12.9.2006, in contraddittorio con l'impresa, veniva effettuato sopralluogo per la constatazione dello stato dei luoghi e dell'avanzamento lavori in relazione al crono-programma concordato ed a seguito di diffida ad adempiere, di cui al verbale protocollo n. 763467 sottoscritto dall'Impresa, senza contestazione alcuna;

- tale rilevazione rendeva manifesto il grave ritardo rispetto ai tempi originariamente prescritti a contratto, il mancato rispetto della tempistica oggetto del crono-programma allegato all'accordo e la prevedibile impossibilità di concludere i lavori anche entro il termine finale previsto da quest'ultimo;

Considerato che:

- con determinazione Dirigenziale 115/00125 del 13.10.2006 notificata all'impresa con nota protocollo n.806141 del 17.10.2006 si approvava la risoluzione, ai sensi dell'art. 119 del DPR n.554/1999, del contratto n. 65164 del 16.2.2005, concluso tra il Comune di Genova e l'Impresa C. L. S.r.l., appaltatrice dei lavori di cui si tratta, ritenendo l'appaltatore inadempiente delle obbligazioni contrattuali per grave ritardo nonché per la cattiva esecuzione dei lavori, nonostante i richiami e le prescrizioni degli Uffici Comunali competenti, prendendo atto che la mancata osservanza dell'elemento essenziale del rispetto della tempistica rendeva privo di efficacia l'accordo come approvato;

- che il medesimo provvedimento disponeva inoltre:

- di non autorizzare lo svincolo della residua quota della cauzione definitiva costituita da polizza fideiussoria n 879675 in data 23.12.2004, rilasciata dalla società N. T., riservando, a

seguito della quantificazione dei danni subiti, l'incameramento della cauzione e, nel caso di non capienza della stessa, il recupero degli ulteriori danni;

- di rinviare a successiva Determinazione Dirigenziale in ordine al riaffidamento dell'appalto ed alla definizione degli aspetti contabili del contratto originario, ivi compresa la compensazione fra i danni subiti dall'Ente e gli importi dovuti all'Impresa per i lavori effettuati;

- in data 1.12.2006 veniva effettuato, in contraddittorio con l'impresa, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera presenti in cantiere con la relativa presa in consegna, sottoscritto dall'impresa con riserva, ed il collaudatore in corso d'opera redigeva in data 19.1.2007 verbale di accertamento tecnico contabile in contraddittorio con l'impresa sottoscritto in data 2.5.2007, richiamando le riserve già iscritte in contabilità e provvedendo ad iscriverne altre, sulle quali il collaudatore in corso d'opera regolarmente controdeduceva;

- la contabilità dei lavori, giunta al 7° SAI, veniva sottoscritta dall'impresa in data 2.5.2007, con riserve per un importo complessivo di euro 2.345.863,28;

- con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 14.1.2008, anche a fronte del verbale di accertamento tecnico contabile redatto in data 19.1.2007 dal collaudatore in corso d'opera, erano stati approvati gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto stipulato con l'impresa C. L. s.r.l., determinando provvisoriamente quale saldo negativo provvisorio a carico dell'impresa a favore del Comune di Genova, l'importo di euro 60.901,22, prendendo atto che tale importo non comprendeva il maggior danno conseguente al riappalto dell'opera in quel momento non quantificabile, ivi compresi i danni conseguenti ai lavori eseguiti in sede di riappalto per la risistemazione delle opere e dovuti alla cattiva esecuzione da parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto originale e rinviando per l'escussione della garanzia, all'approvazione finale del collaudo;

- con deliberazione G.C. n° 91 del 25.1.2007, era stato approvato il progetto di completamento delle opere di realizzazione del Bioparco casa degli animali, progetto che aveva presentato aspetti di complessità derivanti dal fatto che si doveva intervenire su manufatti parzialmente realizzati e con difetti di esecuzione ed era stato quantificato il quadro economico del nuovo progetto in euro 1.869.050,00 per il riappalto, con una maggior spesa rispetto a quella prevista, di euro 585.655,21;

- in data 6.3.2007 con Determinazione Dirigenziale n. 104/00018, i lavori di completamento della realizzazione del Bioparco e casa degli animali in Località Monte Contessa, venivano aggiudicati all'impresa G. C. SRL e che tali lavori erano stati conclusi e collaudati senza contestazioni.

Considerato inoltre che:

- con atto di citazione notificato in data 9.5.2008, l'impresa C. L. s.r.l. conveniva in giudizio il Comune di Genova per sentire dichiarare nulla, illegittima e infondata, ed in ogni caso disapplicare:

- la Determinazione Dirigenziale n. 115/00125 del 15.10.2006, con la quale il Comune aveva approvato, ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto rep. n. 65164 del 16.2.2005, relativo ai lavori di realizzazione del Bioparco e della "Casa degli animali" in località Monte Contessa a Genova Sestri Ponente;

- la Determinazione Dirigenziale n. 8 del 14.1.2008, con la quale l'Amministrazione aveva approvato, quale saldo negativo provvisorio a carico dell'Impresa, l'importo di € 60.901,22;
- ogni atto ad esse consequenziale.

l'impresa chiedeva, altresì, la condanna del Comune:

- al pagamento della somma di € 2.345.863,28, corrispondente all'importo complessivo per n. 13 riserve iscritte in calce al S.A.L. n. 7, fino a tutto il 2.5.2007, ovvero della somma maggiore o minore che fosse risultata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- in subordine, al versamento della somma di € 143.000,00, oltre IVA e interessi, quale corrispettivo dell'accordo bonario ex art. 31 bis L. n. 109/1994, sottoscritto dalle parti.

- a giustificazione di tali pretese, l'Impresa affermava che le lacunosità del progetto esecutivo, che non avrebbe previsto e remunerato correttamente tutte le lavorazioni necessarie per completare l'opera, e le varianti approvate dall'Amministrazione, avevano impedito all'appaltatore di eseguire i lavori secondo i tempi e le previsioni contrattuali ed in conseguenza di ciò, l'appaltatore, oltre ad eseguire maggiori lavori non pagati, in quanto non previsti in progetto, non avrebbe ottenuto il pagamento delle opere realizzate nel rispetto dei tempi contrattuali, inoltre, l'Amministrazione avrebbe ingiustificatamente considerato inefficace l'accordo bonario sottoscritto;

- il Comune si costituiva in giudizio, evidenziando che la ricostruzione degli accadimenti prospettata dall'impresa non corrispondeva alla realtà e nascondeva, dietro le lamentate carenze progettuali, i gravi e ripetuti inadempimenti contrattuali che avevano costretto l'Amministrazione, dopo il fallimento anche del tentativo di accordo bonario, a dichiarare risolto il contratto d'appalto, e veniva quindi proposta domanda riconvenzionale con richiesta dei danni subiti dall'Ente, in ragione della risoluzione del contratto, danni quantificati in euro 394.989,23 come da nota del Responsabile del Procedimento n. 30454 del 27.1.2009;

- in corso di causa, venivano disposte ed esperite prove testimoniali e una prima consulenza tecnica di ufficio affidata all'Ing. G. A. che veniva contestata integralmente dalla difesa dell'Ente, sia per valutazione di ordine preliminare in ordine alla competenza specifica del CTU, sia nel merito, instandone per un rinnovo;

- con ordinanza 12.3.2012, resa in sede decisoria, il Giudice, in accoglimento dei rilievi difensivi del Comune di Genova diretti ad ottenere il totale rinnovo dell'elaborato peritale, rimetteva la causa sul ruolo nominando nuovo CTU nella persona dell'Ing. S. P.;

- all'esito del deposito della nuova relazione peritale i cui esiti risultavano fortemente negativi per l'Ente in punto *an e quantum*, la difesa dell'Ente contestava le risultanze della CTU sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo giuridico;

Preso atto che:

- con sentenza non definitiva n 3500/13, emessa dal Tribunale di Genova, il Giudice dichiarava illegittima la risoluzione del contratto di appalto disposta dal Comune di Genova con determinazione dirigenziale n. 115/00125 in data 13.10.2006 nonché la conseguente determinazione dirigenziale n. 8 in data 14.1.2008 e rimetteva la causa in istruttoria per un supplemento di C.T.U. diretto alla rideterminazione degli importi riconoscibili in accoglimento delle riserve (in particolare

nn. 1 e 5) prescindendo dalla proposta di accordo bonario poi non finalizzata, nonché diretto a meglio chiarire i criteri di determinazione delle differenze contabili di cui alla riserva n. 11 e del mancato utile dell'impresa, al fine di determinare il credito dell'impresa da cui detrarre in compensazione i costi necessari per il ripristino delle opere non realizzate a regola d'arte, costi già congruiti dal C.T.U. in € 90.669,97 oltre interessi;

- la citata pronuncia di illegittimità della risoluzione del contratto veniva dal Tribunale motivata sulla base della ritenuta prevalente efficacia causale dei ritardi dell'impresa ad opera di pretesi vizi e carenze del progetto esecutivo, e ciò sulla base del giudizio tecnico del C.T.U.;

- veniva quindi affidato supplemento di C.T.U. all'esito del quale le somme dovute dall'Ente in relazione all'accoglimento parziale delle riserve dell'impresa venivano come segue quantificate in linea capitale;

riserva 1)Anomalo andamento	euro	67.376,07
riserva 2)Illegittima risoluzione del contratto	euro	24.626,38
riserva 3) Oneri per gruppo elettrogeno	euro	699,00
riserva 5) Posizionamento dei serbatoi	euro	3.200,00
riserva 6) Movimenti di terra	euro	128.815,04
riserva 11)Differenze contabilità tra il sal 6 ed il sal 7	euro	244.771,11
riserva 12)Mancato utile dell'appaltatore	euro	97.717,68

per un totale di Euro 476.536,21, detratti euro 90.669,97 per opere male eseguite dall'impresa;

- la medesima Consulenza calcolava “secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del DM 145/2000 e dall'art.133 del Codice dei contratti pubblici n. 163/2006” sulle riserve riconosciute da 1 a 6, dalla data asserita di maturazione del credito al 2.05.2007, gli interessi legali e moratori denominandoli interessi su rata di acconto e quantificandoli in euro 7.735,48;
- Il CTU calcolava inoltre su tutte le riserve riconosciute e quindi da 1 a 12 (e quindi sull'importo di 476.536,21), gli interessi legali e moratori dal 2.5.2007 al 31 maggio 2014 in euro 173.984,93 per un importo complessivo fra capitale ed interessi di euro 658.256,62;
- con sentenza n 2665 del 24.9.2015, il Tribunale di Genova, richiamando le conclusioni cui era giunto il CTU, ha individuato in euro 476.536,21 il credito dell'impresa, già detratto l'importo di euro 90.669,97, relativo alla quantificazione delle opere male eseguite o da completare della Impresa C. L. s.r.l., e come da dispositivo” oltre interessi legali e moratori, calcolati al 31.5.2014 sulla rata di acconto, per un importo di euro 7.735,48 e sulla rata di saldo, per un importo complessivo pari a Euro 173.984,93 oltre quelli maturandi fino all'effettivo soddisfo”, precisando, nella motivazione, che gli interessi legali e moratori risultano correttamente calcolati secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del DM 145/2000 e dall'art.133 del Codice dei contratti pubblici n. 163/2006;

- con lettera prot. n. 310642 del 5.10.2015, la civica Avvocatura ha inviato la sentenza n. 2665/2015, richiedendo di dar corso al pagamento della stessa in quanto dotata di esecutività, salva la ripetizione di quanto corrisposto in caso di diverso esito definitivo del giudizio di appello che l'Ente ha proposto;

- la sentenza 2665/2015 in data 30.10.2015 è stata notificata al Comune di Genova con formula esecutiva e pertanto da tale data decorrono i 120 giorni per effettuare il pagamento senza rischio di una esecuzione forzata;

Ritenuto quindi:

- che il Comune di Genova sia tenuto al pagamento, in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova n. 2665/2015, di Euro 476.536,21 a titolo di capitale, di euro 181.720,41 (corrispondenti alla somma di Euro 173.984,93 e Euro 7.735,48) a titolo di interessi fino al 31.5.2014, nonché interessi (calcolati in aderenza a quanto effettuato dal CTU, su Euro 476.536,21 “secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del DM 145/2000 dall’art.133 del Codice dei contratti pubblici n. 163/2006”, con un interesse moratorio del 5,27% annuo), dal 31.05.2014 al 31.12.2015, data del presunto saldo, per euro 39.835,20 e di dover corrispondere l’IVA al 10% sugli importi delle riserve riconosciute 3) 5) 6) 11) inerenti i lavori (e quindi su un importo di euro 377.485,15) per l’importo di Euro 37.748,51;

- onde evitare azioni esecutive da parte dell’attrice, di provvedere all’attuazione della predetta sentenza, mediante il pagamento della somma di Euro 476.536,21 a titolo di capitale; Euro 221.555,61 a titolo di interessi legali e moratori (Euro 181.720,41 calcolati alla data del deposito della CTU(31.5.2014) oltre Euro 39.835,20 interessi moratori calcolati fino alla data del presunto saldo 31.12.2015) IVA al 10% su Euro 377.485,15, e quindi di Euro 37.748,51 per complessivi euro 735.840,33.

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra ricorrono le condizioni di cui all’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n. 267 in data 18.8.2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 4.3.1996;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi rispettivamente dal Responsabile della Direzione competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l’attestazione di esistente copertura finanziaria dell’impegno di spesa, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/00 di Euro 476.536,21 a titolo di capitale, Euro 221.555,61 a titolo di interessi legali e moratori (Euro 181.720,41 calcolati alla CTU depositata del 31.5.2014, e Euro 39.835,20 interessi moratori calcolati fino alla data del presunto saldo 31.12.2015) IVA al 10% per 37.748,51 (su Euro 377.485,15,) per complessivi Euro 735.840,33 in esecuzione della sentenza Tribunale di Genova n. 2665/2015, emessa nel contenzioso promosso dall'Impresa C. L. s.r.l.(cod. ben 47065);

2) di fare espressa riserva di ripetizione in tutto o in parte degli importi sopra indicati in caso di diverso esito definitivo del giudizio di appello che l'Ente ha proposto avverso la medesima sentenza;

3) di impegnare la complessiva somma di euro 735.840,33 come di seguito specificata:

- per euro Euro 514.284,72 di cui Euro 37.748,51 per IVA al 10% a titolo di capitale al cap. 2293 "Oneri straordinari e somme urgenze -00165 – Contabilità e Finanza" del Bilancio 2015 P.d.C. 1.10.99.99.999 "altre spese correnti N.A.C." Siope "altri oneri straordinari della gestione corrente (impe.2015.8741);

- per euro 221.555,61 a titolo di interessi legali e moratori al cap. 2297 "interessi passivi su dilazioni di pagamento - 00165 contabilità e finanza del bilancio 2015, di cui Euro 188.381,76 avanzo 2014 applicato al Bilancio di previsione 2015 – P.D.C 1.7.6.99.999" "altri interessi passivi ad altri soggetti" siope 1804 oneri da sentenze sfavorevoli (impe. 2015.8742).

4) di dare mandato alla Civica Avvocatura ed alla Direzione Lavori Pubblici per quanto di competenza;

5) di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigore nella tutela dei dati personali

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire una rapida esecuzione della sentenza



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
176 0 0 N. 2015-DL-426 DEL 14/12/2015 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2665
DEL 24.9.2015, EMESSA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A SEGUITO
DELLA CAUSA PROMOSSA DALL'IMPRESA C.L. SRL NEI
CONFRONTI DEL COMUNE.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

14/12/2015

Il Dirigente Responsabile
Arch. Mirco Grassi



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 176 0 0	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-426 DEL 14/12/2015	

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2665 DEL 24.9.2015, EMESSA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A SEGUITO DELLA CAUSA PROMOSSA DALL'IMPRESA C.L. SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2015	514.284,72	2293	2015	8741
2015	221.555,61	2297	2015	8742

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 14/12/2015

Il Dirigente Responsabile
Arch. Mirco Grassi



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
176 0 0 N. 2015-DL-426 DEL 14/12/2015 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2665
DEL 24.9.2015, EMESSA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A SEGUITO
DELLA CAUSA PROMOSSA DALL'IMPRESA C.L. SRL NEI
CONFRONTI DEL COMUNE.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

15/12/2015

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
176 0 0 N. 2015-DL-426 DEL 14/12/2015 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2665
DEL 24.9.2015, EMESSA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A SEGUITO
DELLA CAUSA PROMOSSA DALL'IMPRESA C.L. SRL NEI
CONFRONTI DEL COMUNE.**

<p>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.</p>

15/12/2015

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2015/DL/426 del 14.12.2015 ad oggetto: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in merito all'esecuzione della sentenza n. 2665 del 24.9.2015, emessa dal Tribunale di Genova a seguito della causa promossa dall'impresa C.L. srl nei confronti del Comune".

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2015/DL/406 del 26.11.2015 di cui all'oggetto che precede;

- Visto il regolamento di Contabilità;
- Visto l'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- Vista la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. a) del dlgs. 267/2000;
- Considerato il parere di Regolarità Tecnica favorevole
- Considerato il parere di Regolarità Contabile favorevole

il Collegio dei Revisori

ESPRIME

- limitatamente alle proprie competenze, **PARERE FAVOREVOLE** al riconoscimento e relativo finanziamento e invita l'Ente ai sensi dell'art.227 del TUEL ad inviare il rendiconto recante il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Mariella Troina
Dott. Vittorio Ingenito

(firmato digitalmente)

16 dicembre 2015

Collegio dei Revisori dei Conti

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
176 0 0 N. 2015-DL-426 DEL 14/12/2015 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2665
DEL 24.9.2015, EMESSA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A SEGUITO
DELLA CAUSA PROMOSSA DALL'IMPRESA C.L. SRL NEI
CONFRONTI DEL COMUNE.**

<p>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</p>

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

17/12/2015

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]